

Estratto da D.G.R. n. 540/2024, Allegato A, Paragrafo 3.5.

3.5. Docenti

L'attività di docenza può essere svolta da coloro che sono in possesso delle necessarie e documentate competenze, professionalità ed esperienze lavorative e formative nel settore della sicurezza alimentare.

Dalla data di pubblicazione delle presenti linee di indirizzo possono svolgere docenza i soggetti in possesso, di specificata esperienza professionale e di uno dei seguenti diplomi di laurea:

- Medicina e chirurgia
- Medicina veterinaria
- Scienze delle produzioni animali
- Scienze agrarie
- Farmacia
- Chimica
- Scienze biologiche
- Biotecnologie
- Scienze e tecnologie alimentari
- Scienze della nutrizione umana
- Dietistica
- Tecniche della prevenzione
- Ingegneria delle industrie alimentari
o titoli equipollenti.

I periti agrari e gli agrotecnici possono effettuare docenza relativamente agli argomenti-riservati agli operatori del settore agricolo.

La docenza relativa all'Unità Formativa n. 2 del Modulo C dovrà essere effettuata da coloro che, oltre all'esperienza professionale, sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Medicina e Chirurgia + specializzazione in Igiene e medicina preventiva
- Medicina Veterinaria
- Scienze della Nutrizione umana
- Tecniche della Prevenzione (o titolo equipollente)
- Scienze e Tecnologie alimentari (o titolo equipollente)
- Scienze e Tecnologia delle produzioni animali (o titolo equipollente)

Tabella 2: Titolo di studio richiesto per la docenza dei moduli formativi

Diploma di laurea o titolo equipollente ed altri titoli	Modulo A MAA	Modulo B o Modulo C, U.F. 1	Modulo C. U.F. 2
Medicina e Chirurgia	X	X	
Medicina e Chirurgia + specializzazione in Igiene e medicina preventiva	X	X	X
Medicina Veterinaria	X	X	X
Scienze e Tecnologia delle produzioni animali (o titolo equipollente)	X	X	X
Scienze Agrarie (o titolo equipollente)	X	X	
Farmacia	X	X	
Chimica	X	X	
Scienze biologiche (o titolo equipollente)	X	X	
Biotecnologie	X	X	
Scienze e Tecnologie alimentari (o titolo equipollente)	X	X	X
Scienze della nutrizione umana	X	X	X
Dietistica (o titolo equipollente)	X	X	
Tecniche della Prevenzione (o titolo equipollente)	X	X	X
Ingegneria delle industrie alimentari (o titolo equipollente)	X	X	
Altri titoli			
Perito agrario	X solo argomenti del settore agricolo.		
Agrotecnico			

I soggetti che hanno svolto attività di docenza nei corsi formativi organizzati ai sensi della DGR 559/2008 possono continuare a svolgerla se in possesso di idonea documentazione a supporto della pregressa attività.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL., previo parere del sopraindicato Gruppo di lavoro regionale, possono valutare e attestare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di docenza di soggetti laureati in altre materie scientifiche (non comprese nel suddetto elenco), in possesso di specifica formazione e con esperienze lavorative nel campo della sicurezza alimentare.

Gli operatori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende sanitarie possono collaborare alle attività di formazione, purché non al diretto servizio delle imprese soggette a controllo nell'ambito territoriale di competenza, salvo diverse indicazioni di livello nazionale e/o regionale.